



Agenzia Italiana del Farmaco

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Delibera n. 36 del 07 luglio 2016


Il giorno 07 luglio 2016, il Consiglio di amministrazione dell'AIFA, regolarmente costituito, presenti il Presidente Mario Melazzini, i consiglieri Ludovico Abbaticchio, Carlo Gaudio, Massimo Garavaglia, Sergio Venturi e i delegati del Direttore generale Luca Pani, Francesca Mastroianni e Gianluca Polifrone, giusta delega Prot. STDG/P/70620 del 07 luglio 2016

Visto l'art. 48 del decreto- legge 30 settembre 2003 n. 269, recante "Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici", convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003 n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: "Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia Italiana del Farmaco, a norma dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326", modificato dal decreto 29 marzo 2012 n.53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: "Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'articolo 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111";

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, adottato dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, approvata ai sensi dell'art. 22 del decreto ministeriale succitato, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto in particolare l'articolo 6, comma 3, lett. c), del sopraccitato decreto ministeriale n. 245 del 2004, il quale dispone che il Consiglio di amministrazione, su istruttoria del Direttore generale delibera la dotazione organica complessiva e il numero degli uffici dirigenziali di livello non generale;



Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 39, comma 1, per il quale "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ed, in particolare l'art. 6, comma 4-bis, per il quale il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, e l'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato, per il quale le determinazioni relative all'avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell'art. 39 della legge n. 449 del 1997, citato;

Visto, altresì, l'art. 36, comma 2, del ridetto decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale "per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato";

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato";



Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni;

Vista la nota circolare 22 febbraio 2011, n. 11786, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito istruzioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 2, commi 5, 10 e 10-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013, registro n. 2, foglio n. 372, che al comma 3, in attuazione dell'art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, ha decretato la riduzione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, nonché le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e del personale non dirigenziale per gli enti pubblici non economici, tra i quali l'Agenzia Italiana del Farmaco;


Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013)” e, in particolare, l’art. 1, comma 135, per il quale l’Agenzia Italiana del farmaco è stata autorizzata, al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuitele dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell’art. 10, comma 5-bis, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, già banditi alla data del 7 luglio 2012, ed è stata autorizzata, altresì, ad assumere i vincitori dei concorsi con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell’Agenzia, come rideterminata in applicazione dell’art. 2 del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, con la previsione che i relativi oneri economici sono posti interamente a carico dell’Agenzia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, recante il “ Regolamento recante disciplina per l’istituzione, l’organizzazione ed il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo”;

Visto il decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo e, in particolare, l’articolo 1, comma 18;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013 adottato ai sensi dell’articolo 2, comma 5, del citato decreto legge n. 95/2012;

 Visto il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”;

Visto il decreto legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, in particolare, l’articolo 2, comma 13-quater;

Visto la legge 28 dicembre 2015, n. 208 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016);

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l’articolo 9-duodecies, comma 1, che determina la dotazione organica dell’Agenzia, nel numero di 630 unità, “al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all’Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee”;

Visto il comma 2 del predetto art. 9-duodecies, per il quale l’Agenzia Italiana del Farmaco “nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all’articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo

2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia”;

Visto, altresì, che ai sensi del medesimo comma 2 dell'art. 9-duodecies “le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1” e “l'Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell'Agenzia, come determinata dall'articolo 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;

Visto le vigenti graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali espletate dall'Agenzia;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante “Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni”, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ed in particolare l'art. 4, comma 3, il quale dispone che “per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, l'autorizzazione all'avvio di nuove procedure concorsuali, ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e' subordinata alla verifica: a) dell'avvenuta immissione in servizio, nella stessa amministrazione, di tutti i vincitori collocati nelle proprie graduatorie vigenti di concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato per qualsiasi qualifica, salve comprovate non temporanee necessità organizzative adeguatamente motivate; b) dell'assenza, nella stessa amministrazione, di idonei collocati nelle proprie graduatorie vigenti e approvate a partire dal 1° gennaio 2007, relative alle professionalità necessarie anche secondo un criterio di equivalenza”;

Considerata la necessità di procedere, alla luce delle disposizioni normative citate e della deliberazione n. 6 del 2016, citata, ad una nuova programmazione del fabbisogno di personale dell'Agenzia;

Visti i vigenti contratti collettivi del comparto Ministeri e dell'Area I della dirigenza;

Ritenuto di dover proporre al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia l'adozione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016 - 2018;

Resa l'opportuna informativa alle organizzazioni sindacali del personale dirigente e del comparto,

Vista la nota del Direttore generale dell'Agenzia, in data 06 luglio 2016, prot. n. STDG/P/70462, con la quale è stato trasmessa, per la successiva approvazione da parte del Consiglio di amministrazione, la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016 - 2018 (All. n. 1);

DELIBERA

-di approvare la proposta di programmazione triennale del fabbisogno di personale 2016 - 2018, di cui all'All. n.1, che costituisce parte integrante della presente delibera;

-di dare mandato al Direttore generale dell'Agenzia di adottare i provvedimenti di attuazione conseguenti.

Il Presidente
Mario Melazzini

Il Segretario
Rosanna Cuscito



E' copia conforme all'originale
composta di n. 5 fogli
Roma il 27/7/2016

Rosanna Cuscito



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
2016 - 2018**

IL DIRETTORE GENERALE

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e, in particolare, gli articoli 8 e 9;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia Italiana del Farmaco (di seguito denominata anche "Agenzia");

Visto il decreto 20 settembre 2004 n. 245, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri della Funzione Pubblica e dell'Economia e delle Finanze, recante norme sull'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge n. 269 del 2003, citato, come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della Salute, di concerto con i Ministri per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dell'Economia e delle Finanze;

Visto il decreto del Ministro della salute dell'8 novembre 2011, registrato dall'Ufficio centrale del bilancio al Registro "Visti Semplici", foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato il Professor Luca Pani in qualità di Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visto il Regolamento di organizzazione, di amministrazione, dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 22 del 28 gennaio 2015);

Visto il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia Italiana del Farmaco pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie Generale n. 140 del 17 giugno 2016);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e, in particolare, l'art. 39, comma 1, per il quale "al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente



con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482”;

Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visti, in particolare, l’art. 6, comma 4-*bis*, per il quale il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti di cui al comma 4 sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, e l’art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, citato, per il quale le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno deliberata ai sensi dell’art. 39 della legge n. 449 del 1997, citato;

Visto, altresì, l’art. 36, comma 2, del ridetto decreto legislativo n. 165 del 2001, ai sensi del quale “per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato”;

Vista la nota circolare 22 febbraio 2011, n. 11786, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, ha fornito istruzioni in tema di programmazione del fabbisogno di personale;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2013) e, in particolare, l’art. 1, comma 135, per il quale l’Agenzia Italiana del farmaco è stata autorizzata, al fine di dare attuazione alle nuove funzioni attribuitele dal decreto-legge n. 158 del 2012, convertito dalla legge n. 189 del 2012, alla conclusione dei concorsi autorizzati ai sensi dell’art. 10, comma 5-*bis*, del decreto-legge n. 216 del 2011, convertito dalla legge n. 14 del 2012, già banditi alla data del 7 luglio 2012, ed è stata autorizzata, altresì, ad assumere i vincitori dei concorsi con contratto a tempo indeterminato in soprannumero fino al riassorbimento della quota eccedente la pianta organica dell’Agenzia, come rideterminata in applicazione dell’art. 2 del richiamato decreto-legge n. 95 del 2012, con la previsione che i relativi oneri economici sono posti interamente a carico dell’Agenzia;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 gennaio 2013, registrato alla Corte dei Conti in data 18 marzo 2013, registro n. 2, foglio n. 372, che al comma 3, in attuazione dell’art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012, ha decretato la riduzione delle strutture e dei posti di funzione di livello dirigenziale generale e non generale, nonché le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali e del personale non dirigenziale per gli enti pubblici non economici, tra i quali l’Agenzia Italiana del Farmaco;



Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia n. 17 del 20 giugno 2013, di approvazione della ripartizione della dotazione organica come rideterminata ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, citato, fatta ai sensi del comma 8 del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013;

Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni, e, in particolare, l'art. 4, recante "disposizioni urgenti in tema di immissione in servizio di idonei e vincitori di concorsi, nonché di limitazioni a proroghe di contratti e all'uso del lavoro flessibile nel pubblico impiego";

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Funzione Pubblica, 21 novembre 2013, n. 5, registrata alla Corte dei conti in data 4 dicembre 2013, registro n. 9, foglio n. 175, con la quale sono stati forniti gli indirizzi e le modalità applicative relative al superamento del precariato, reclutamento speciale per il personale in possesso dei requisiti normativi, proroghe dei contratti previste dall'art. 4 del citato decreto-legge n. 101 del 2013;

Vista la nota della Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica 5 marzo 2012, n. 9578, che approva la ridefinizione dei profili professionali del personale non dirigente dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Vista la determinazione del Direttore Generale 4 aprile 2012, n. 1432, con la quale sono stati adottati i nuovi profili professionali dell'Agenzia Italiana del Farmaco;

Visti i vigenti contratti collettivi del Comparto Ministeri e dell'Area I Dirigenza;

Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);

Visto il decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e, in particolare, l'articolo 9-*duodecies*, comma 1, che determina la dotazione organica dell'Agenzia, nel numero di 630 unità, "al fine di consentire il corretto svolgimento delle funzioni attribuite all'Agenzia e di adeguare il numero dei dipendenti agli standard delle altre agenzie regolatorie europee";

Visto il comma 2 del predetto art. 9-*duodecies*, per il quale l'Agenzia Italiana del Farmaco "nel triennio 2016-2018, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previo espletamento della procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, al fine di favorire una maggiore e più ampia valorizzazione della professionalità acquisita dal personale con contratto di lavoro a tempo determinato stipulato ai sensi dell'articolo 48, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'Agenzia può bandire, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche e nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale

non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia”;

Visto, altresì, che ai sensi del medesimo comma 2 dell’art. 9-*duodecies* “le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l’assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica di cui al comma 1” e “l’Agenzia può prorogare, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui al presente comma e comunque non oltre il 31 dicembre 2017, in relazione al proprio effettivo fabbisogno, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente, i contratti di lavoro a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”;

Vista la deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, con la quale il Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia ha adottato la ripartizione della dotazione organica dell’Agenzia, come determinata dall’articolo 9-*duodecies* del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, citato;

Viste le vigenti graduatorie di merito relative alle procedure concorsuali espletate dall’Agenzia;

Considerata la necessità di procedere, alla luce delle disposizioni normative citate e della deliberazione n. 6 del 2016, citata, ad una nuova programmazione del fabbisogno di personale dell’Agenzia;

Ritenuto di dover proporre al Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia l’adozione del programma triennale del fabbisogno di personale per il triennio 2016 - 2018;

Resa l’opportuna informativa alle organizzazioni sindacali del personale dirigente e del comparto,

**PROPONE
AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

l’adozione della Programmazione triennale del fabbisogno di personale dell’Agenzia Italiana del Farmaco per il triennio 2016 – 2018, articolata secondo le seguenti modalità.

1. Scorrimento di graduatorie di merito vigenti

Ai sensi dell’art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, si propone di procedere, entro il 31 dicembre 2016, allo scorrimento di proprie graduatorie di merito vigenti, assumendo n. 35 unità di personale a tempo indeterminato, di cui n. 20 già in servizio a tempo determinato (TD) ai sensi dell’art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, come di seguito specificato:

Dirigente II fascia Amministrativo	n. 1 (TD)
Dirigente II fascia Farmacista	n. 1
Dirigente Farmacista professionalità sanitarie	n. 7
Dirigente Biologo professionalità sanitarie	n. 4 (di cui 3 TD)
Dirigente Medico professionalità sanitarie	n. 4 (di cui 3 TD)
Funzionario giuridico Area III F1	n. 2 (TD)
Funzionario economico Area III F1	n. 2 (di cui 1 TD)
Funzionario comunicazione Area III F1	n. 1 (di cui 1 TD)



Funzionario linguistico Area III F1	n. 1
Funzionario tecnico-sanitario Area III F1	n. 4 (TD)
Funzionario statistico Area III F1	n. 3
Assistente di amministrazione Area II F2	n. 5 (TD)
Totale scorrimenti graduatorie vigenti	n. 35 (di cui 20 TD)

2. Espletamento di procedure concorsuali per il reclutamento di personale a tempo indeterminato

Ai sensi dell'art. 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2015, citato, si propone, per il triennio interessato, di espletare procedure concorsuali per il reclutamento di n. 194 unità di personale a tempo indeterminato, come di seguito specificato:


Dirigente Amministrativo di II Fascia	n. 10
Dirigente Farmacista/Biologo/Chimico II Fascia	n. 12
Dirigente Medico II Fascia	n. 4
Dirigente Farmacista professionalità sanitarie	n. 56
Dirigente Chimico professionalità sanitarie	n. 14
Dirigente Biologo professionalità sanitarie	n. 4
Dirigente Medico professionalità sanitarie	n. 13
Funzionario Area III F1	n. 43
Funzionario Area III F1	n. 2 (ai sensi dell'art. 4, c. 6, D.L. n. 101/2013)
Assistente Area II F2	n. 35
Ausiliario dei servizi Area I	n. 1
Totale assunzioni concorsi	n. 194

3. Assunzione di unità di personale disabili

Ai sensi della legge n. 68 del 1999, si propone di reclutare n. 4 unità di personale disabili, necessarie alla copertura della quota d'obbligo prevista dalla normativa vigente, utilizzando le graduatorie che risulteranno all'esito delle procedure concorsuali di cui al punto 2.

Roma,

Il Direttore Generale
(Luca Pani)



Agenzia Italiana del Farmaco

AIFA

**PROPOSTA DI PROGRAMMAZIONE TRIENNALE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE 2016 - 2018.
RELAZIONE.**

La Programmazione triennale del fabbisogno di personale è lo strumento di analisi che consente di interpretare le diverse esigenze collegate alla politica del reclutamento del personale, nell'ottica di efficienza ed efficacia nell'utilizzo delle risorse umane necessarie al conseguimento degli obiettivi affidati all'Amministrazione.

La proposta di programmazione allegata alla presente tiene conto della nuova dotazione organica dell'Agenzia, determinata in 630 unità (in luogo delle 389 unità della dotazione organica precedente) dall'art. 9-duodecies del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, la cui ripartizione è stata adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione 3 febbraio 2016, n. 6.

La proposta medesima tiene conto, altresì, del nuovo Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale, pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – Serie generale n. 140 del 17 giugno 2016).

Per il completamento della dotazione organica, come determinata ai sensi della citata normativa, l'Agenzia è autorizzata a bandire, nel triennio 2016-2018, procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale, con una riserva di posti non superiore al 50 per cento per il personale non di ruolo che, alla data di pubblicazione del bando di concorso, presti servizio, a qualunque titolo e da almeno sei mesi, presso la stessa Agenzia.

Le procedure finalizzate alle assunzioni di cui al precedente periodo sono effettuate in modo da garantire l'assunzione, negli anni 2016, 2017 e 2018, di non più di 80 unità per ciascun anno.

Nel calcolo delle n. 229 unità di personale da reclutare ai sensi della proposta, si è tenuto conto delle assunzioni effettuate in soprannumero (n. 19 unità) rispetto alla dotazione organica antecedente, relativa alle aree del comparto, come autorizzate dall'art. 1, comma 135, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), della vacanza in organico relativa al personale dirigente di seconda fascia, nonché delle previste cessazioni nel triennio di riferimento.

In particolare, per quanto riguarda la dirigenza di seconda fascia, si evidenzia che n. 22 posizioni dirigenziali sono finanziate ai sensi dell'art. 9-*duodecies*, comma 3, citato, mentre le restanti n. 6 posizioni, attualmente non coperte, devono considerarsi già a carico delle risorse relative alla dotazione organica antecedente.

Per l'improcrastinabile esigenza di garantire il corretto assolvimento delle funzioni istituzionali dell'Agenzia, nonché dei nuovi compiti e funzioni ad essa attribuiti di recente (decreto-legge n. 158/2012, decreto legislativo n. 17/2014, art. 3 del decreto-legge n. 36/2014, legge n. 190/2014, decreto legislativo n. 42/2014, legge n. 208/2015), e considerata l'urgenza di coprire le attuali carenze di organico nonché la necessità di assicurare le assunzioni da effettuare per ciascuno degli anni considerati, come prescritto dall'art. 9-*duodecies*, comma 2, penultimo periodo, la proposta prevede di procedere, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, allo scorrimento delle graduatorie di merito vigenti, relative a procedure concorsuali già espletate dall'Agenzia, per l'assunzione a tempo indeterminato di n. 35 unità di personale, di cui n. 20 già in servizio a tempo determinato ai sensi dell'art. 36, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

Con riferimento alle assunzioni di personale disabile di cui alla legge n. 68 del 1999, si rappresenta quanto segue.

La Convenzione stipulata con la Provincia di Roma in data 22 novembre 2013 prevedeva un programma per l'assunzione di n. 6 unità, di cui n. 2 unità già assunte in data 2 marzo 2015.

Per le restanti n. 4 unità era stato previsto l'inserimento mediante l'eventuale utilizzo delle graduatorie formulate all'esito delle procedure concorsuali bandite dall'Agenzia. Considerato che in tali graduatorie non sono state individuate le citate unità, la proposta prevede di utilizzare le graduatorie che risulteranno all'esito delle procedure concorsuali che l'Agenzia avvierà ai sensi dell'art. 9-*duodecies*, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2015, citato.

Si rappresenta, infine, che, ai sensi del ridetto art. 9-*duodecies*, comma 2, l'Agenzia può bandire le procedure concorsuali per l'assunzione delle n. 194 unità di personale a tempo indeterminato, indicate nella proposta di programmazione, in deroga alle procedure di mobilità di cui all'art. 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché di ogni altra procedura per l'assorbimento del personale in esubero dalle amministrazioni pubbliche.

Roma,

Il Direttore Generale
(Luca Pani)



E' copia conforme all'originale
composta di n. 7 fogli
Roma il 28/07/2016

Bianchi